

Sui controlli da remoto responsabile solo il datore

Ispettorato

Semaforo rosso in caso di richiesta da parte di un soggetto terzo

Antonella Iacopini

La titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti con sistemi di controllo da remoto fanno capo solo al datore di lavoro. L'Ispettorato non può, quindi, rilasciare il provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 4 della legge 300/1970 nelle ipotesi in cui il titolare dei dati acquisiti (immagini o tracciamenti) non coincida con il datore istante ma sia un soggetto terzo estraneo al rapporto di lavoro, come, ad esempio, la società committente nell'ambito di un contratto di appalto o franchising con il medesimo istante.

Così si è espresso l'Ispettorato, con la nota 7020/2024 del 25 settembre, facendo riferimento, a titolo esemplificativo, alle richieste di installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli di proprietà di una società "vettore", che opera per conto di un committente. Più nello specifico, si tratta di un'azienda che svolge attività di trasporto per conto terzi e che ha stipulato un contratto di appalto con una società, che prevede l'installazione sugli automezzi di un sistema di controllo, il Gps, rispetto al quale accede ai dati per verificare che le operazioni di consegna/scarico dei prodotti avvengano in maniera conforme alle regole di sicurezza ed agli accordi contrattuali.

In modo analogo, si potrebbe pensare anche a un negozio in franchising per il quale la casa madre imponga all'affiliato l'installazione di un sistema di videosorveglianza. In entrambi i casi, la necessità di installare tali sistemi risulta spesso dettata da un obbligo imposto dai committenti nei contratti stipulati con quest'ultimo.

L'Ispettorato evidenzia anche come, frequentemente, lo stesso contratto tra committente e società vettore prevede anche l'obbligo in capo a quest'ultima di allontanare immediatamente dal luogo di prestazione dei servizi, a richiesta del committente, il collaboratore o il dipendente il cui comportamento non sia coerente con i requisiti di capacità professionale, serietà e moralità richiesti dall'esecuzione dei servizi di cui al contratto.

Non è la prima volta che l'Ispettorato prende posizione su questo tema. Già nel 2022, con la nota 7482, aveva diffuso la sentenza del Tar Lazio 15644/2022, sposandone il principio secondo cui che la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti attraverso impianti audiovisivi non possono far capo a soggetti diversi dal datore di lavoro, al fine di evitare che vengano disattese le finalità per le quali l'installazione di tali impianti può essere autorizzata.

L'Ispettorato chiarisce, dunque, che non può essere rilasciata l'autorizzazione all'installazione e utilizzo di strumenti ai sensi della normativa in parola, in quanto l'istante (datore di lavoro) è un soggetto diverso da chi effettivamente tratta i dati raccolti (committente nell'appalto o casa madre nel franchising). Né tanto meno può essere il committente a presentare istanza, non essendo direttamente coinvolto nel rapporto di lavoro. Negli esempi citati di fatto vengono meno tutte le ragioni giustificatrici all'installazione di sistemi di controllo, ossia relative alla tutela del patrimonio aziendale, alla sicurezza del lavoro o a ragioni di carattere organizzativo e produttivo.

Le considerazioni esposte non impegnano l'amministrazione di appartenenza